

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPAGNOL	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 09/02/2026

FATTO

La parte ricorrente ha affermato quanto segue:

- in data 11/07/2025, mediante il proprio procuratore e in qualità di unica erede legittima della signora M.A. (zia della ricorrente), ha richiesto all'intermediario la chiusura del conto corrente intestato alla *de cuius* e l'esecuzione dei legati testamentari disposti sul saldo dello stesso;
- in data 18/07/2025 trasmetteva all'intermediario una comunicazione contenente una dettagliata nota analitica degli importi da liquidare ai legatari, in esecuzione delle disposizioni testamentarie;
- in assenza di riscontri proponeva reclamo, riscontrato in data 04/08/2025 dall'intermediario che le comunicava di aver provveduto alla liquidazione di uno solo dei due legati;
- a giustificazione della mancata liquidazione del secondo legato, l'intermediario ha opposto motivazioni generiche, riferendo della necessità di chiarimenti in merito alle

spese funerarie che però, da testamento, erano poste a carico del primo legatario e specificamente conteggiate nella propria precedente comunicazione del 18/07/2025;

- l'intermediario si è rifiutato infine di procedere alla chiusura del conto corrente, adducendo la sussistenza di vincoli gravanti sul deposito titoli ad esso collegato;
- le obiezioni dell'intermediario sono infondate in quanto il deposito titoli risulta già vincolato, su disposizione dello stesso intermediario, come risulta da due provvedimenti giudiziari emessi dal competente Tribunale a seguito di azione del secondo legatario;
- poiché risulta pienamente tutelata l'integrità del compendio ereditario, non sussiste alcun ostacolo alla chiusura del conto corrente *"che costituisce rapporto autonomo e distinto"*;
- l'illegittimo diniego alla chiusura del conto corrente intestato alla *de cuius* ha comportato l'aggravio di oneri a carico dell'eredità;
- il dossier titoli collegato al conto corrente *"non risulta né liquidato né oggetto di azione giudiziale da parte del legatario"*;
- in entrambi i gradi del procedimento cautelare, il Tribunale di Biella ha rigettato la richiesta di sequestro giudiziario del dossier titoli avanzata dal legatario;
- nonostante l'assenza di azioni giudiziarie, l'intermediario continua a "trattenere" il dossier titoli senza alcuna valida ragione giuridica.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha eccepito in via preliminare che:

- la parte ricorrente non ha rispettato l'onere della preventiva proposizione di un reclamo posto che il reclamo è stato presentato dall'attuale Ricorrente solo in data 28 luglio 2025 ed il ricorso in data 07 agosto 2025;
- il ricorso è pertanto inammissibile, in quanto la cliente non ha rispettato il termine di 60 giorni concesso all'intermediario per il riscontro, avvenuto in data 22/08/2025;
- è altresì inammissibile la domanda di chiusura del conto corrente in quanto volta ad ottenere una pronuncia costitutiva non ammessa nel procedimento ABF.

Nel merito, ha rappresentato quanto segue:

- di aver provveduto alla chiusura del conto corrente intestato alla *de cuius* n. 135***240, con conseguente liquidazione in favore della parte ricorrente del saldo creditore ivi giacente;
- le tempistiche resesi necessarie per chiudere il rapporto sono dipese dal fatto che a tale conto corrente era collegato il dossier titoli n. 130***240, circostanza riferita dalla stessa parte ricorrente nel ricorso;
- posto che qualsiasi doglianza che abbia ad oggetto il deposito di titoli in amministrazione e la sua chiusura non può essere rimessa all'ABF in quanto esulerebbe dalla sua competenza, il dossier titoli in esame è stato oggetto di due giudizi avviati da un legatario, il quale: (a) in data 28/02/2025 ha adito il Tribunale competente con ricorso ex artt. 669 bis e ss. e 670 c.p.c. chiedendo, sia nei confronti della Banca, sia nei confronti della parte ricorrente, il sequestro giudiziario del rapporto, ritenendo di averne diritto in quanto beneficiario del legato disposto dalla *de cuius* e (b) in data 18/04/2025 ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza con cui il Tribunale competente, in data 3/04/2025, aveva rigettato il ricorso di cui alla precedente lettera (a);

- in data 28/05/2025 il Tribunale di Biella si è pronunciato in riferimento al procedimento per reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. respingendo il ricorso e confermando l'ordinanza impugnata;
- in entrambi i gradi del giudizio cautelare di cui ai punti precedenti, la banca ha ribadito la sua posizione di assoluta terzietà ed imparzialità rispetto all'interpretazione della scheda testamentaria, dichiarandosi disponibile ad adempiere il legato, una volta superate le questioni giuridiche insorte;
- di non aver ricevuto istruzioni congiunte da parte della ricorrente e del legatario terzo in merito alla liquidazione del dossier titoli;
- la parte ricorrente e il terzo legatario non hanno avviato un giudizio di merito finalizzato ad accertare l'effettiva titolarità dei fondi oggetto del dossier titoli;
- al momento dell'apertura della successione, il dossier titoli in questione presentava un portafoglio per un controvalore significativo, pari ad € 159.399,92;
- le anzidette ragioni hanno determinato la necessità di una sua gestione attenta e scrupolosa, che ha inevitabilmente dilungato i tempi necessari per offrire riscontro alla cliente;
- benché sia stato convenuto nei giudizi sopra menzionati, non può risolvere la diatriba interpretativa di una scheda testamentaria che lo veda parte terza ed estranea;
- la situazione di contrasto tra la parte ricorrente ed il legatario terzo impedisce la liquidazione del dossier titoli;
- di aver prontamente informato la cliente del tempo necessario a capire come salvaguardare le parti coinvolte, offrendo quale soluzione "transitoria", di non addebitare alcun costo per la tenuta del conto corrente, seppur non ancora chiuso, ma di addebitare esclusivamente le competenze relative al dossier titoli;
- la mancata individuazione dell'avente diritto alla liquidazione del dossier titoli impediva, infatti, anche di poter collegare gli addebiti/accrediti ad un conto corrente acceso presso altro intermediario e di titolarità della parte ricorrente, essendovi l'opposizione del legatario al riconoscimento dei diritti in capo alla cliente;
- tale soluzione ha consentito di evitare che alla parte ricorrente fossero addebitate spese ingiustificate legate alla tenuta del conto corrente, e di assicurare la gestione ordinata e trasparente degli strumenti finanziari del dossier titoli;
- di aver agito in conformità a quanto previsto dal contratto, che prevede il regolamento di commissioni e oneri derivanti dall'operatività in strumenti finanziari su conto corrente indicato dal cliente;
- poiché in data 10/09/2025 la parte ricorrente non ha accettato la soluzione proposta, ha successivamente provveduto alla chiusura del conto corrente, mantenendo ferma la propria posizione di neutralità in merito alla liquidazione del dossier titoli, in attesa di istruzioni congiunte delle parti aventi diritto;
- tutte le partite negative, quali il pagamento di oneri fiscali, ma anche positive, quali l'accredito di dividendi, saranno quindi regolate su conti di mera evidenza interna, in attesa che l'avente diritto dei titoli provvederà a regolare le competenze, in conformità a quanto indicato dalla previsione contrattuale rubricata "commissioni e spese", secondo cui *"Qualora non fosse possibile regolare tali competenze sul conto indicato la Banca si riserva di addebitare eventuali altri conti correnti o depositi a risparmio recanti medesima intestazione"*;

- in merito all'asserito rifiuto di liquidare i legatari come da indicazione ricevute, di aver disposto n.3 bonifici all'esito di una verifica dei conteggi effettuati dalla stessa parte ricorrente, contattata sul punto, da cui è emerso che le spese funerarie relative alla *de cuius* non risultavano essere state saldate tramite i fondi disponibili sul conto corrente;
- non sussiste alcun danno effettivo per la parte ricorrente, in quanto ogni addebito del conto corrente della *de cuius* è stato disposto in conformità alle indicazioni impartite dalla parte ricorrente o, comunque, risulta relativo al collegato dossier titoli:
 - le spese relative al dossier titoli, come quella del 24/07/2025 di € 4,00 per il "Monitor Investimenti", e l'addebito di € 84,70 del 25/07/2025 per valori bollati, rappresentano costi periodici e ordinari, peraltro, non oggetto di contestazione. Allo stesso modo, la ritenuta fiscale del 01/08/2025 su strumenti finanziari (€ 25,63) è un prelievo dovuto per legge, che la Banca ha l'obbligo di applicare;
 - i bonifici disposti per la ripartizione ereditaria - come quelli del 04/08/2025 (€ 37.479,67 a favore di D.M.), dell'08/09/2025 (€ 1.070,97 a favore di R.M.) e dell'08/09/2025 (€ 10.631,85 a favore del legatario) - sono, tutti, stati eseguiti secondo le precise richieste della ricorrente. Inoltre, la Banca ha provveduto a rimborsare tutte le commissioni sostenute per l'esecuzione di tali operazioni (€ 3,25 per il bonifico a D.M. ed € 4,00 per il bonifico a R.M.), azzerando di fatto i costi a carico della ricorrente perché strettamente connessi al conto corrente;
 - il bonifico di € 300,00 è stato eseguito a favore della ricorrente al fine di trasferire tutta la liquidità ancora giacente in conto corrente;
 - al completamento delle operazioni sopra descritte, ha provveduto ad accreditare € 0,99 sul conto della *de cuius*, corrispondente agli interessi attivi maturati sulla liquidità giacente nel rapporto di conto corrente. Successivamente, in ottemperanza alla normativa vigente, è stata trattenuta la ritenuta fiscale del 26% sugli interessi attivi, pari a € 0,25. Infine, l'importo netto risultante, pari a € 0,74, è stato trasferito tramite bonifico a favore della ricorrente;
- la parte ricorrente non ha prodotto evidenze a supporto del danno asseritamente patito. Nel replicare alle controdeduzioni, la parte ricorrente ha precisato quanto segue:
- di aver presentato reclamo in data 28/07/2025, riscontrato dall'intermediario in data 04/08/2025, e al quale ha ulteriormente replicato in data 06/08/2025;
- solo successivamente, preso atto delle determinazioni dell'intermediario, ha proposto ricorso all'ABF in data 07/08/2025;
- la comunicazione inviata dall'intermediario in data 22/08/2025 non costituisce un riscontro al reclamo, in realtà già occorso in data 04/08/2025, ma rappresenta esclusivamente una mera comunicazione successiva, volta a prospettare una possibile definizione bonaria della controversia, comunque successiva alla proposizione del ricorso;
- sussiste dunque la condizione di procedibilità per la proposizione del ricorso all'ABF;
- la domanda volta ad ottenere la chiusura del conto corrente non ha natura costitutiva, ma è volta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità del rifiuto opposto dall'intermediario alle proprie richieste, *"nonché la conseguente condanna al compimento di attività meramente esecutive, quali l'estinzione del rapporto e la restituzione delle somme dovute"*;
- sussistono precedenti ABF a sostegno delle proprie ragioni;

- di aver richiesto *“che la Banca sia tenuta a completare la chiusura del conto corrente intestato alla de cuius, già svincolato rispetto al dossier titoli poiché congelato da vincolo posto in via autonoma dall’intermediario, nonché a risarcire i danni derivanti dalla condotta dilatoria e illegittima mantenuta dall’intermediario”*;
- quanto dichiarato dall’intermediario in merito all’asserita cessazione della materia del contendere non comporta il venir meno del proprio interesse ad ottenere una pronuncia dell’ABF;
- l’intermediario ha infatti provveduto alla chiusura del conto corrente della *de cuius* solo successivamente alla proposizione del ricorso, confermando l’illegittimità della propria condotta;
- l’intermediario non ha ancora comunicato le spese di chiusura del conto corrente, impedendo di ritenere definita la vicenda;
- il presente procedimento risulta incardinato esclusivamente in relazione al rapporto di conto corrente intestato alla *de cuius*;
- senza voler estendere la materia del contendere, in merito al distinto dossier titoli collegato al conto corrente, l’intermediario ammette che non risultano pendenti ulteriori giudizi di merito; per tali ragioni è priva di base giuridica la perdurante detenzione del dossier titoli da parte dell’intermediario e illegittima la condotta dallo stesso tenuta: tale comportamento, *“pur non costituendo oggetto del presente ricorso”*, rappresenta un indice dell’atteggiamento dilatorio dell’intermediario;
- *“fin dalle prime fasi della vicenda”* ha provveduto ad aprire un conto titoli presso il proprio istituto fiduciario al fine di consentire il trasferimento dei titoli caduti in successione, bloccato dall’intermediario;
- se l’intermediario avesse adottato un atteggiamento effettivamente collaborativo avrebbe potuto regolare le competenze relative al dossier titoli sul conto corrente a sé intestato, evitando ritardi e disagi economici;
- quanto alle spese funerarie, il relativo assolvimento rimane di esclusivo onere del legatario, espressamente designato dalla testatrice nelle proprie disposizioni;
- il calcolo da lei effettuato ha tenuto conto del riparto degli oneri in conformità alla legge e alla volontà testamentaria, alla quale l’intermediario non può sostituirsi;
- di aver subito un pregiudizio in conseguenza della condotta dilatoria posta in essere dalla banca, essendo stata costretta a presentare ricorso all’ABF, con dispendio di tempo, energie e risorse;
- secondo precedenti ABF, il danno può essere liquidato in via equitativa, ove ne sia provata la sua esistente.
L’intermediario, nelle controrepliche ha affermato quanto segue:
- in data 04/08/2025 non ha offerto un riscontro *“ad un reclamo”*, bensì ad una mera richiesta di liquidazione avanzata dalla parte ricorrente in data 18/07/2025;
- la stessa parte ricorrente ha qualificato come reclamo la comunicazione del 28/07/2025;
- di aver provveduto alla chiusura del conto corrente all’esito di una vicenda particolarmente complessa, che ha reso necessaria una gestione cauta ed approfondita nel rispetto delle ragioni di tutte le parti coinvolte;
- nonostante la parte ricorrente non abbia assunto una condotta collaborativa, la banca ha agito con la massima trasparenza e correttezza;

- la domanda principale volta ad ottenere la chiusura del conto corrente è stata soddisfatta;
- di non aver addebitato alcuna penale per la chiusura del conto corrente, ma di aver esclusivamente trattenuto le spese effettivamente maturate e dovute liquidando il saldo rimanente;
- l'addebito di € 0,25 rappresenta la ritenuta fiscale applicata agli interessi attivi maturati sulla liquidità giacente nel rapporto di conto corrente (per € 0,99);
- di aver sospeso la liquidazione del dossier titoli essendo in attesa di una dichiarazione congiunta della parte ricorrente e del legatario: tale posizione è stata posta a fondamento del non accoglimento della domanda di sequestro giudiziario avanzata dal terzo legatario a mezzo dei citati procedimenti giudiziari;
- sussistono precedenti ABF secondo cui è legittimo il rifiuto dell'intermediario di riconoscere il credito del *de cuius* al singolo coerede nel caso di espressa opposizione da parte degli altri eredi;
- la condotta adottata non era finalizzata a procrastinare ingiustificatamente le tempistiche, bensì a tutelare in modo scrupoloso gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, nell'ottica di prevenire possibili contestazioni o future controversie;
- la mancata individuazione dell'avente diritto alla liquidazione del dossier titoli impediva, infatti, anche di poter collegare gli addebiti/accrediti rinvenienti dal dossier titoli ad un conto corrente acceso presso altro intermediario e di titolarità della ricorrente;
- il terzo legatario, con l'instaurazione degli indicati procedimenti cautelari, ha manifestato la volontà di non riconoscere che il dossier titoli e i relativi accrediti fossero di titolarità della parte ricorrente, inviando anche formale diffida alla banca;
- la parte ricorrente non ha offerto alcuna prova dell'asserito danno subito.
La parte ricorrente ha chiesto all'ABF:
 - di accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'intermediario, consistente nel rifiuto ingiustificato di chiusura del conto corrente intestato alla *de cuius*;
 - di accertare e dichiarare l'obbligo dell'intermediario alla chiusura del conto corrente, anche in assenza della definizione del rapporto relativo al dossier titoli, già sottoposto ad un vincolo autonomo di iniziativa dello stesso istituto di credito;
 - la "condanna" dell'intermediario a porre in essere quanto necessario per la chiusura del conto corrente, entro un termine da determinarsi;
 - l'eventuale liquidazione a suo favore, in qualità di erede legittima, delle spese sostenute e di ogni ulteriore danno derivante dalla condotta dilatoria dell'intermediario. L'intermediario resistente ha chiesto all'ABF:
- in via principale, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, di dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di chiusura del conto corrente;
- in via subordinata e nel merito, di respingere le ulteriori richieste di rimborso e risarcitorie.

DIRITTO

La parte ricorrente, assistita, in qualità di erede testamentaria della signora M.A., contesta all'intermediario la mancata chiusura del conto corrente intestato alla *de cuius*, a cui era collegato un dossier titoli oggetto di contestazione con un legatario.

La cliente ha proposto altresì domanda di restituzione delle spese sostenute e di risarcimento del danno.

In via pregiudiziale, la parte resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto prima del decorso del termine di 60 giorni dal reclamo del 28/07/2025, in assenza di riscontro (avvenuto in data 22/08/2025).

Tenuto conto dell'avvenuta chiusura del conto corrente (in data 22/09/2025), in forza del principio della c.d. ragione più liquida, ritenuto applicabile nei procedimenti innanzi all'ABF, questo Collegio preferisce procedere senza rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), in quanto risulta più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione di merito che – pur logicamente subordinata ad altre – sia più evidente (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Un. 8 maggio 2014, n. 9936).

L'intermediario ha inoltre eccepito l'inammissibilità della domanda della cliente volta a ad ottenere la chiusura del conto corrente, in quanto implicherebbe una pronuncia costitutiva non ammessa nel procedimento ABF.

Sul punto, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, in un'ottica di favor per il cliente il Collegio ritiene che la domanda costitutiva possa essere riqualficata come di "mero" accertamento al fine di decidere nel merito il ricorso, in quanto il *petitum* e la *causa petendi* sono sufficientemente determinati. D'altro canto, il Collegio rileva che l'eccezione sembrerebbe assorbita dalla chiusura del conto corrente effettuata dalla banca in corso di procedura.

L'intermediario ha poi eccepito l'inammissibilità delle doglianze avanzate dal cliente in ordine alla chiusura del dossier titoli collegato al conto corrente, per incompetenza per materia dell'ABF e in ragione dell'esistenza di due giudizi promossi dal terzo legatario (ricorso al Tribunale competente ex artt. 669 bis e ss. e 670 c.p.c., volto ad ottenere il sequestro giudiziario del rapporto, e successivo reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso, anch'esso respinto). Tuttavia, nelle repliche la stessa parte ricorrente ha confermato che il dossier titoli non è oggetto dell'odierno procedimento, per cui l'eccezione non è fondata.

Venendo al merito, il Collegio rileva in primo luogo che l'intermediario ha riferito di aver provveduto alla chiusura del conto corrente intestato alla *de cuius* dopo la presentazione del ricorso, con conseguente liquidazione del saldo creditore ivi presente in favore della parte ricorrente, in qualità di erede. In proposito ha prodotto in atti:

- un'evidenza, da cui risulta l'avvenuta chiusura del conto corrente in data 22/09/2025;
- la copia degli estratti del conto corrente al 19/09/2025 e al 23/09/2025, dal quale risultano movimenti in uscita non contestati dalla ricorrente, tra i quali il bonifico in suo favore del saldo attivo residuo.

Posto quanto sopra, il Collegio ritiene dunque che sul punto sia cessata la materia del contendere.

Circa la condotta dell'intermediario nella gestione della richiesta di chiusura del conto corrente caduto in successione, dalla documentazione in atti risulta che essa sia stata

avanzata l'11/07/2025, ma subordinatamente alla previa esecuzione di alcune disposizioni di pagamento indicate nella successiva lettera del 18/07/2025. Dallo scambio di corrispondenza successivamente intercorso, l'intermediario ha manifestato la necessità di chiarimenti in merito all'esecuzione delle operazioni dispositive impartite dal cliente e prodromiche alla chiusura del rapporto fino alla data del 22/08/2025. La chiusura del rapporto è dunque avvenuta in data 22/09/2025.

In proposito, il Collegio rammenta che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 126-septies TUB:
*"1. L'utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facoltà di recedere dal contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura.
2. Il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.
3. In caso di recesso dal contratto dell'utilizzatore o del prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall'utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale";*
- secondo quanto previsto dall'art. 1855 c.c.: *"Se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni"*.
- Sulla scorta delle suddette previsioni, la diligenza dell'accorto banchiere impone all'intermediario di soddisfare con la massima sollecitudine la richiesta della clientela di chiusura dei conti correnti, conseguendo dall'illegittimo ritardo l'obbligo del PSP di tenere indenne l'utente dai costi legati al mantenimento del rapporto (così anche Collegio Napoli, decisione n. 22890/2020 e Collegio di Roma, decisione n. 21538/2019). Secondo un condivisibile orientamento dei Collegi territoriali (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 4791/2023), in assenza di specifica previsione contrattuale, il termine "ragionevole e congruo" per la chiusura del rapporto è stato ravvisato nei quindici giorni successivi alla comunicazione del cliente, argomentando dall'art. 1855 c.c.;
- nel caso in esame, il contratto di conto corrente prodotto dalla resistente disciplina come segue l'ipotesi di recesso dal rapporto: *"...se il cliente chiede di chiudere il conto corrente, la banca provvede entro i tempi massimi di seguito riportati che variano in base ai servizi collegati al conto corrente e che vengono conteggiati a decorrere dalla richiesta di chiusura o dalla restituzione della materialità dei servizi collegati: [...] 40 giorni se sono presenti anche un fido, o un conto titoli, o più in generale servizi di investimento"*.

L'intermediario ha inoltre riferito di aver provveduto a chiudere il conto corrente, regolando tutte le partite negative e positive (relative agli oneri fiscali e agli accrediti dei dividendi) su conti di mera evidenza interna in virtù di quanto statuito dall'articolo rubricato "Commissioni e spese" del contratto di deposito a custodia ed amministrazione di strumenti finanziari.

Tenuto conto di quanto sopra, il Collegio ritiene che nel comportamento dell'intermediario non siano ravvisabili evidenti violazioni delle disposizioni contrattuali e, in generale, degli obblighi generali di diligenza e correttezza.

Parte ricorrente chiede inoltre il rimborso delle spese di tenuta del conto corrente, senza peraltro circostanziare adeguatamente i termini della domanda, nonché il risarcimento dei danni subiti, anche in questo caso senza allegare specifiche evidenze in merito.

Ad ogni buon conto, dall'estratto conto prodotto in atti il Collegio evince che, a partire dal 18/07/2025, la banca ha effettuato sul conto corrente in controversia addebiti e accrediti collegati al dossier titoli, complessivamente con saldo positivo per la cliente, nonché l'addebito di € 0,25, quale ritenuta fiscale - del 26% - sugli interessi attivi maturati sulla liquidità giacente, pari a € 0,99.

Ciò posto e considerato che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., il rischio della mancanza o insufficienza della prova di un fatto controverso non può che essere addossato alla parte che, avendolo affermato, aveva l'interesse a dimostrarlo, il Collegio non può che respingere anche le domande di rimborso delle spese di tenuta del conto corrente e di risarcimento del danno.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, tenuto conto di quanto affermato dall'intermediario con effetto vincolante, dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e non accoglie il ricorso nel resto.

IL PRESIDENTE